



Cacciamatta srl

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, N° 231)

Cacciamatta srl

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

(ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, N° 231)

Cacciamatta srl

24060 Tavernola Bergamasca (BG) - Via S.Rocco, s.n.c.
Tel 035 931023 - Fax 035 932442
www.cacciamatta.it · info@cacciamatta.it

Cod. Fisc. e Reg. Impr. BG 03492560168

INDICE

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	5
2. Struttura della Società	9
3. Il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01	10
4. Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	12
5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie	16
6. Sistema disciplinare e sanzionatorio	16
7. Inserimento del personale e formazione	19
8. Verifiche sull'efficacia del Modello	20

PARTE SPECIALE

21

PARTE SPECIALE "A"	22
Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione	

PARTE SPECIALE "B"	26
Delitti informatici e trattamento illecito di dati	
Traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	

PARTE SPECIALE "C"	29
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	

PARTE SPECIALE "D"	30
Reati societari	

PARTE SPECIALE "E"	36
Delitti contro la personalità individuale	

PARTE SPECIALE "F"	39
Abusi di mercato	

PARTE SPECIALE "G"	40
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulle tutela della salute e sicurezza sul lavoro	

PARTE SPECIALE "H"	41
Reati ambientali	

PARTE SPECIALE "I"	42
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	

PARTE SPECIALE "L"	43
Reati transazionali	

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto - in attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, di ratifica ed esecuzione delle convenzioni OCSE e Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea - il principio della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati - espressamente indicati dagli artt. 24-26 del Decreto medesimo - che, seppure compiuti da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi, possono considerarsi direttamente ricollegabili allo stesso ente qualora "commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

La responsabilità dell'Ente presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti che si trovano in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza).

Il decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità, che ispirato al sistema dei compliance programs funzionante negli Stati Uniti ruota attorno all'adozione ed alla effettiva attuazione, da parte dell'ente medesimo, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

L'art. 6 del Decreto contempla l'esonero dalla responsabilità in parola per quegli enti che, abbiano adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi". Alla luce della disciplina suesposta, si è deciso di redigere il presente documento per estrarre, dal complessivo sistema di normative organizzative e di regole di controllo interno che disciplinano lo svolgimento delle operazioni aziendali, quelle che specificamente presidiano i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

1.2 Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in pecuniarie ed interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze o concessioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dei quali si darà sintetica descrizione nella parte speciale A¹.

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito l'art. 25-bis, che mira a punire gli Enti per i delitti previsti dal codice penale in materia di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto nel Decreto l'art. 25 quater, che inserisce nel novero dei reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni agli Enti, i "delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999. Successivamente, l'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha aggiunto agli altri l'art. 25 quinquies riguardante i delitti contro la personalità individuale, dei quali si darà sintetica descrizione nella parte speciale B².

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha introdotto l'art. 25-ter (successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262), estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto Legislativo n. 61/2002, dei quali si darà sintetica descrizione nella parte speciale C³.

1 Trattasi dei seguenti reati:

- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

2 Si tratta dei seguenti reati: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

3 Trattasi dei seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 2, c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

In materia attinente a quest'ultima, la L. 9 gennaio 2006 n. 7 ha inserito l'art. 25 quater.1, che punisce gli Enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583 bis c.p. (in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Inoltre, la Legge 18 aprile 2005, n. 62 ha introdotto nel Decreto l'art. 25 sexies che inserisce nell'elenco di cui sopra i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Da ultimo, l'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 prevede la responsabilità degli Enti secondo il D. lgs. 231/2001, con riferimento ad un ulteriore elenco di fattispecie, che debbono tuttavia presentare le caratteristiche del "reato transnazionale"⁴.

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo": strumento di buon governo e mezzo per prevenire, per quanto possibile, il compimento dei reati previsti dal Decreto

L'articolo 6 del Decreto, come accennato, introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente da reato, pur quando un reato venga inopinatamente commesso, qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

⁴ Si tratta dei seguenti reati:

- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23-1-1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9-10-1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 25-7-1998 n. 268);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si richiede, per qualificare come transnazionali i reati sopra elencati, (oltre alla punibilità del fatto commesso con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni) il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Inoltre il reato transnazionale è tale in quanto commesso alternativamente in più di uno Stato; ovvero pianificato, diretto o controllato in uno Stato diverso da quello della effettiva commissione; commesso in un solo Stato, ma attraverso l'attività di un gruppo criminale organizzato operante in diversi Stati; ovvero commesso in un solo Stato, ma producendo effetti sostanziali in un altro Stato.

3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche Linee Guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

L'adozione di un modello di organizzazione e di gestione costituisce inoltre un fattore decisivo per il miglioramento della struttura organizzativa e del sistema di controllo di una società, anche nella prospettiva del progressivo sviluppo dell'attività di riferimento.

La Società con l'adozione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 intende proseguire con l'attuazione di un completo sistema di responsabilità sociale dell'impresa.

1.4 Le Linee Guida sul modello organizzativo

Le linee guida di Confindustria per la redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 aggiornate sono state pubblicate da Confindustria nel mese di marzo 2008 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2.04.2008. Le Linee Guida per la redazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Confindustria svolgono il modello di riferimento per le imprese industriali al fine della costruzione del modello. Inoltre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in data 19 giugno 2009 ha pubblicato delle linee guida sulla redazione del modello organizzativo, il cui contenuto può essere così schematizzato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi di realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono le seguenti:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;

– continuità di azione.

È opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale vista la “disomogeneità aziendale” che caratterizza il panorama delle società), per garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

Il presente Modello Organizzativo, è stato elaborato tenendo in considerazione le suddette Linee Guida poiché in esse è stato riconosciuto un concreto aiuto metodologico, peraltro ufficialmente validato al massimo livello amministrativo.

Le società a partecipazione pubblica che svolgono attività economica sono assoggettate alla responsabilità amministrativa prevista dal Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 al pari delle aziende private. (Corte Cassazione sentenza 28699 del 21 luglio 2010).

2. Struttura della Società Cacciamatta srl

2.1 L’attività

La Società Cacciamatta Srl è stata costituita per la gestione di residenze sanitarie assistenziali destinate agli anziani, di centri diurni integrati, di residenze per anziani temporanee, di comunità residenziale per anziani e di altri servizi socio assistenziali. L’Ente si occupa della gestione di servizi socio-sanitari orientati in via prioritaria all’assistenza a persone anziane non autosufficienti, alla cura di persone con handicap di carattere psichico o psico-fisico e servizi.

Nello specifico, la Società temporaneamente o stabilmente, con il lavoro di dipendenti o di professionisti gestisce:

- Residenze sanitarie per anziani;
- Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- Residenze per anziani temporanee;
- Attività e servizi di prevenzione e riabilitazione e altri servizi sociosanitari e servizi riferiti ai bisogni della persona e della famiglia.

Le attività della Società vengono svolte anche in collaborazione o per conto di servizi sociali che fanno riferimento a comuni o all’agenzia di tutela della salute della provincia di Bergamo.

2.2 L’organizzazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

La struttura dirigenziale della Società è composta, oltre al Presidente del consiglio di amministrazione, da due amministratori delegati, da direttore sanitario e un coordinatore del personale. A tali funzioni devono aggiungersi le figure che dirigono e coordinano la fase di erogazione dei servizi, in particolare: servizi residenziali, servizi specialistici e altri servizi.

Inoltre è presente la figura del revisore contabile.

3. Il Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01

3.1 Funzione del Modello e suoi punti essenziali.

Il Modello persegue l'obiettivo di evidenziare e configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole, da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata dall'ente, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, foriera di un vantaggio); dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono i seguenti:

- la mappatura delle attività a rischio della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) e l'attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri organizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verificabilità ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i responsabili aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.2 Ripartizione dei reati presupposto in ragione delle classi di rischio individuate sulla base del Codice di comportamento

La classificazione dei reati comuni, peculiari ed atipici è stata parametrata alla frequenza statistica di verificabilità del reato all'interno di una struttura sanitaria e alla connessione con gli specifici profili organizzativi e gestionali dell'ente "residenza sanitaria".

Oltre al rischio-reato in astratto, così individuato, si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo per la struttura e per i servizi esterni, verificando preliminarmente l'idoneità dei protocolli comportamentali già esistenti e la eventuale necessità di implementarli per una più efficace attività di prevenzione.

3.3 Procedure generali di prevenzione

Le operazioni concernenti attività a rischio-reati devono essere registrate documentalmente e verificabili con immediatezza.

Ogni documento afferente la gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato e vistato da un membro del cda.

È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi, sanitari o societari.

Nell'ambito dei servizi espletati la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento dei contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo deve essere conforme alla legge ed alla normativa vigente.

È vietato non registrare tramite documenti la movimentazione di denaro e fondi della Società.

Nei rapporti con i rappresentanti della Regione, della A.T.S., ovvero di qualsiasi ente pubblico o pubblica amministrazione, anche della Comunità Europea, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto della Società di determinare le decisioni con violenza, minaccia o inganno.

Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Sanitario sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l'attività dell'uno possa riguardare la competenza dell'altro. La stessa regola vale per tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima procedura amministrativa o sanitaria.

Con riferimento alle procedure di cui sopra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Sanitario si adoperano affinché sia sempre immediatamente possibile individuare il soggetto responsabile della singola fase della procedura.

Il personale deputato ad entrare in contatto con gli assistiti ed il pubblico deve indossare apposito cartellino di identificazione riportante fotografia, nome, cognome e ruolo ricoperto all'interno della struttura.

Il Consiglio di Amministrazione, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni. La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che da essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato;
- che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

Gli incarichi di consulenza esterna devono essere affidati solo in presenza di reali esigenze aziendali e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito.

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria ed in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.

I contatti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contatti, attinenti all'oggetto o alla effettuazione della prestazione.

3.4 Struttura del Modello: Codice Etico, Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato.

Il Modello è suddiviso in una “Parte Generale”, che contiene i suoi punti cardine e tratta del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio e in otto “Parti Speciali” il cui contenuto è strutturato sulle diverse tipologie di reato previste dal decreto aventi un’attinenza più specifica all’attività istituzionale dell’ente: i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (parte speciale A), i delitti informatici (parte speciale B), la falsità in monete (parte speciale C), i reati societari (parte speciale D), i delitti contro la personalità individuale (parte speciale E), gli abusi di mercato (parte speciale F), l’omicidio colposo (parte speciale G) e i reati ambientali (parte speciale H).

Per quanto concerne gli altri reati, realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività, si ritiene adeguata quale misura preventiva l’osservanza del “Codice etico,” adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Codice Etico, unitamente alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione, costituisce parte integrante del presente Modello.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato attinenti ad attività della Società che in futuro venissero ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto, il Consiglio di Amministrazione della società integrerà in tal senso il presente Modello.

4. Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

4.1 Individuazione dell’Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento (nel presente Modello definito anche O.d.V. – Organismo di Vigilanza), deve essere un organo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le linee guida (sopra citate, delle quali la Società tiene conto) dettano una serie di criteri utili per una migliore efficacia della portata preventiva del Modello Organizzativo anche in punto di individuazione concreta dell’O.d.V.

Nello specifico, per un efficace svolgimento delle proprie funzioni, l’O.d.V. deve soddisfare i seguenti requisiti:

- *Autonomia.* All’O.d.V., che risponde della propria attività direttamente all’organo dirigente, deve essere assicurata completa autonomia, anche finanziaria;
- *Professionalità.* È necessario che i componenti dell’O.d.V. abbiano competenze in materia di metodologie per l’individuazione delle frodi e per la rilevazione dei rischi, necessarie per la prevenzione dei reati e per la verifica del rispetto del Modello da parte degli appartenenti all’organizzazione aziendale;
- *Continuità di azione.* Tale requisito è soddisfatto dalla presenza di una struttura interna dedicata all’attività di vigilanza sul Modello.

Le Linee Guida sottolineano in ogni caso l’opportunità di adeguare la composizione dell’Organismo di Vigilanza alle caratteristiche ed alle dimensioni della singola realtà aziendale.

4.3 Risorse economiche assegnate all'Organismo di Vigilanza

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere previsto ed erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il D. Lgvo n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'OdV.

Tale fondo sarà quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dal OdV e inviata al Comitato di controllo (se nominato) e al Consiglio di amministrazione.

I compensi eventualmente dovuti ai componenti dell'OdV saranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione e liquidati periodicamente.

4.4 Principi generali in tema di nomina e sostituzione dell'Organismo di Vigilanza

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità vigenti per gli amministratori di imprese (cfr. art. 2382 c.c.), nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, ossia potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- situazioni personali o professionali tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o da altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nel caso di dimissioni di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria deliberazione.

Al fine di garantire la stabilità e le prerogative dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri e l'attribuzione degli stessi ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita delibera del consiglio di amministrazione.

In tale circostanza l'Organismo di Vigilanza, ovvero ciascuno dei suoi componenti, potrà far pervenire al consiglio di amministrazione le proprie osservazioni in merito.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001, risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità/ineleggibilità.

In casi di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri o delle funzioni di un singolo componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'O.d.V. e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo esso può essere supportato da personale dedicato. Inoltre, può avvalersi dell'ausilio delle funzioni presenti in società che, di volta in volta, si rendessero necessarie e potrà anche utilizzare consulenti esterni, quando ciò risultasse necessario per il più efficace ed autonomo espletamento dei propri compiti.

4.5 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento volto a disciplinare lo svolgimento della propria attività.

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
2. sull'efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutamenti intercorsi nell'attività della Società e/o ad eventuali novità normative introdotte dal legislatore.

A tal fine, all'O.d.V. sono altresì affidati i compiti di:

- condurre ricognizioni dell'attività ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con il consiglio di amministrazione o suoi membri delegati per i programmi di formazione dei soci lavoratori e dei dipendenti relativi al presente Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre la documentazione interna contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- coordinarsi con le funzioni della società (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione ai principi del Modello.

A tal fine, l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione interna rilevante e deve essere costantemente informato dalle altre funzioni sugli aspetti dell'attività che possono esporre la Società al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto;

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- riferire periodicamente al Consiglio di amministrazione in merito all'attuazione del Modello.

4.6 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi

4.6.1 Obblighi di segnalazione da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Ogni informazione conosciuta dalle funzioni interne alla società, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V.

Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla stessa.

L'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'O.d.V.

Le segnalazioni, aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del Modello, dovranno essere raccolte sia che siano effettuate in forma scritta, che in forma orale o in via telematica.

L'O.d.V. agisce in modo da assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il comportamento commissivo od omissivo volto ad eludere gli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, costituisce illecito disciplinare.

4.6.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società, per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti).

4.6.3 Sistema delle deleghe e delle procure

All'O.d.V. deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società e, tempestivamente, ogni successiva modifica dello stesso.

In particolare, l'O.d.V., potrà richiedere al consiglio di amministrazione, che deve tenerne un prospetto aggiornato, copia delle deleghe e delle procure societarie.

4.7 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

Con il presente modello sono assegnate all'O.d.V. due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- la seconda, su base semestrale in forma scritta, nei confronti del Consiglio di amministrazione.

Il reporting avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'O.d.V.;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono verbalizzate e copia dei verbali è custodita dall'O.d.V.

La verbalizzazione potrà essere affidata ad soggetto diverso dai componenti dell'O.d.V., che resta vincolato all'obbligo del segreto su quanto oggetto della verbalizzazione.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

Affinché il Modello possa svolgere validamente la propria funzione, sono adottate linee guida per la gestione delle risorse finanziarie aziendali, idonee a contrastare la commissione dei reati previsti dal Decreto.

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area particolarmente delicata laddove si operi all'interno di quei processi aziendali che sono stati individuati, nella Parte Speciale del presente Modello, come maggiormente critici. Sotto questo profilo, sono ritenuti rilevanti i seguenti profili:

- a) *I rapporti con i fornitori.* L'esigenza di monitorare i flussi finanziari ha portato all'adozione da parte dell'ente di procedure amministrative che prevedono il coinvolgimento nel processo di acquisto dei responsabili delle singole aree, particolari criteri nella scelta dei fornitori e la specifica approvazione della richiesta di acquisto prima dell'invio dell'ordine al fornitore, in modo da garantire la segregazione delle funzioni coinvolte e la trasparenza dell'operato;
- b) *I rapporti con i clienti.* L'esigenza di monitorare i flussi finanziari ha portato all'adozione da parte di Società Cacciamatta Srl di una linea guida che prevede la possibilità di monitorare tutti gli incassi in modo che tutte le somme incassate confluiscono nelle casse sociali con evidenza nelle scritture contabili;
- c) *gestione della "piccola cassa".* Gli operatori della società si occupano talora di effettuare, per conto degli utenti, "piccoli acquisti" per necessità comuni prospettate dagli utenti stessi (es. acquisto di un bene di consumo su richiesta dell'ospite). L'esigenza di monitorare i flussi finanziari ha portato all'adozione da parte di società Cacciamatta Srl di una linea guida per la gestione delle somme fornite dagli utenti o da loro familiari agli operatori della società, verificando l'ammontare degli importi a disposizione e la destinazione degli stessi.

6. Sistema disciplinare e sanzionatorio

6.1 Principi generali

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio che contrasti ogni possibile violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale,

delle procedure interne richiamate dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b) o attuative del medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

6.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio e disciplinare, di cui al presente Modello, tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con società Cacciamatta Srl, nell'ambito dei rapporti stessi.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate misure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

6.3 Sanzioni nei confronti dei lavoratori

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le lavoratrici ed i lavoratori della Società sono soggetti alle iniziative di controllo legittimamente svolte dall'O.d.V. in esecuzione dei compiti attribuitigli dal presente Modello Organizzativo; ostacolare l'attività dell'O.d.V. costituisce illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento interno o e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL per le lavoratrici e i lavoratori del settore socio – sanitario, assistenziale (Agidae).

Il sistema disciplinare aziendale è quindi costituito dalle norme del Regolamento interno e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti, sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dal predetto CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni del Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

Fermi restando gli obblighi in capo alla società derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. Incorre nel provvedimento di **“richiamo verbale”** il lavoratore che, commettendo un'infrazione di lieve entità, violi una delle procedure/linee guida interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure/linee guida prescritte, ometta, senza giustificato motivo, di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni richieste, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
2. Incorre nel provvedimento di **“richiamo scritto”**, preliminarmente all'irrogazione di taluna delle sanzioni di cui ai punti successivi, il lavoratore che violi le procedure/linee guida

previste dal Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

3. Incorre nel provvedimento della **"multa"**, non superiore all'importo di due ore della normale retribuzione, il lavoratore che, eseguendo con negligenza il lavoro affidatogli ovvero commettendo abusi nello svolgimento dei propri compiti, violi le procedure/linee guida interne previste dal Modello, o adottati nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
4. Incorre nel provvedimento della **"sospensione"** dal lavoro e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore ai tre giorni il lavoratore che, compiendo atti di insubordinazione nei confronti dei superiori o assumendo un contegno scorretto verso gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, violi le procedure/linee guida interne previste dal Modello, o adottati nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti, costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
5. Incorre nel provvedimento del **licenziamento** il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001 ovvero il lavoratore che sia recidivo, oltre la terza volta in un anno solare, in una qualunque delle contestazioni previste dai punti precedenti. Tali comportamenti fanno venire meno radicalmente la fiducia della società nei confronti del lavoratore, costituendo per società Cacciamatta Srl un grave nocumento morale e/o materiale.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- della recidiva;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatto salvo il diritto della società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un lavoratore. Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dipendenti, è il Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'O.d.V.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare: non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'O.d.V. del contenuto dell'addebito e della tipologia di sanzione che si intende irrogare.

All'O.d.V. dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Ai lavoratori dovrà essere data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una comunicazione interna per riassumerne il contenuto.

6.4 Sanzioni nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza

In caso di violazioni da parte degli Amministratori O.I.V. informerà tempestivamente il Consiglio di amministrazione il quale provvederà ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa, che riterranno opportune.

6.5 Sanzioni nei confronti di fornitori, consulenti, collaboratori

Specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi con altri soggetti per lo sviluppo di collaborazioni nei servizi da svolgere, potranno prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo nel caso in cui collaboratori esterni (lavoratori a progetto, fornitori, consulenti) o altre persone fisiche o giuridiche comunque legate da un rapporto contrattuale, porranno in essere comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto.

In tali casi resta salva la facoltà di richiesta di risarcimento, qualora da tali comportamenti derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il consiglio di amministrazione verifica che nella modulistica contrattuale, predisposta dalla società, siano inserite le clausole di cui al presente punto.

7. Inserimento del personale e formazione

7.1 Inserimento del personale

La funzione che rilevi l'opportunità di procedere all'inserimento in organico di nuove risorse umane, comunica la propria richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente valuta l'effettiva necessità dell'inserimento ai fini del corretto espletamento del servizio. Incarica quindi un membro del consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di selezione. Quest'ultimo procede fissando un apposito colloquio a cui partecipa anche il coordinatore dell'area o del servizio cui la funzione da inserire è destinata. L'amministratore inoltre acquisisce copia del curriculum del candidato e valuta la sussistenza delle competenze minime richieste dalla società, in relazione alla specifica mansione da svolgere. Al termine del colloquio viene formulato un giudizio sull'attitudine specifica al lavoro del singolo candidato. La stessa procedura si applica anche qualora la richiesta di inserire in organico una nuova risorsa provenga direttamente dal Consiglio di amministrazione.

Un amministratore, o suo delegato, cura l'archiviazione della documentazione rilevante attinente al processo di assunzione.

In ogni caso è vietato procedere all'inserimento di persone indebitamente raccomandate da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

7.2 Formazione

La formazione del personale ai fini del Decreto è gestita da un amministratore in cooperazione con l'O.d.V. e sarà articolata ai seguenti livelli:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: formazione iniziale ed aggiornamento periodico.
- Altro personale: nota informativa adeguatamente diffusa.
- Consulenti e fornitori: nota informativa iniziale. Clausola apposita su tutti i nuovi contratti.

La formazione ai fini del D.Lgs. 231/2001, ha carattere obbligatorio, pur nelle diverse modalità indicate.

8. Verifiche sull'efficacia del Modello

8.1 Verifiche e controlli sul Modello

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica circa l'efficacia del modello, l'O.d.V. potrà porre in essere due tipi di verifiche:

1. verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
2. verifiche delle linee guida: sarà verificata l'efficacia del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una rivisitazione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi.

All'esito della verifica, in concomitanza con il rapporto semestrale predisposto dall'O.d.V., saranno fornite indicazioni da sottoporre all'attenzione del Consiglio di amministrazione relative alle eventuali carenze riscontrate, suggerendo le possibili azioni da intraprendere.

La verifica sarà effettuata secondo modalità che verranno determinate dall'O.d.V. anche, se del caso, avvalendosi di professionalità esterne.

8.2 Aggiornamento ed adeguamento

Il Consiglio di amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello ed al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di interventi normativi.

Il Consiglio di amministrazione apporterà inoltre le modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- risultanze dei controlli.

L'attività operativa volta all'aggiornamento del Modello potrà essere delegata anche ad uno dei consiglieri di amministrazione, il quale potrà anche avvalersi dell'opera di professionalità esterne per la redazione della bozza di documento, da presentare al consiglio di amministrazione per la sua approvazione.

PARTE SPECIALE

Premessa

Il presente Modello prende in considerazione le diverse tipologie di reato previste dal D.lgs. 231/2001 aventi un'attinenza più specifica all'attività istituzionale della società: i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i reati contro la personalità individuale ed i reati societari.

Per quanto concerne gli altri reati, realizzabili mediante comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della società si ritiene adeguata quale misura preventiva l'osservanza del "Codice etico" di società Cacciamatta Srl, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione.

La Cacciamatta Srl rifugge da qualunque comportamento contrario alla legalità e non considera in nessun caso il compimento di un reato un vantaggio per la Società.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori integrazioni, relativamente a nuove fattispecie di reato attinenti ad attività della Società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato al Consiglio di amministrazione della società Cacciamatta Srl di integrare in tal senso il presente Modello, mediante apposita delibera.

PARTE SPECIALE “A”

Reati nei confronti della pubblica amministrazione

A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto:

“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico”

Si precisa che il personale della società (con l’esclusione di coloro che svolgono semplici mansioni di ordine o prestazione d’opera meramente materiale), impegnato nella gestione di attività socio-sanitarie, assistenziali a seguito di aggiudicazione di gare d’appalto indette da Enti Pubblici (es. ATS, Comuni), assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

La Società pertanto presta in molti casi un pubblico servizio: ai sensi dell’art. 358 c.p. deve intendersi per pubblico servizio “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima”.

- *Corruzione per un atto d’ufficio o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)*
Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).
- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*
Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l’ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).
- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.
- *Concussione (art. 317 c.p.)*
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa o induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. È ipotizzabile il concorso del privato nella concussione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

– *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non si utilizzino le somme ottenute conformemente agli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

– *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente in tema di malversazione, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

– *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Il reato in questione si consuma nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

– *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Oggetto della truffa in questo caso è l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

– *Frode informatica in danno dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore rispetto a quello ottenuto legittimamente.

A.2 Aree di rischio

I reati sopra descritti presuppongono un rapporto con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico servizio.

In considerazione dei rapporti che la Società intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti incaricati di pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio, alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono qui descritte sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi, catalogati nell'ambito del processo aziendale di riferimento; laddove appaiano mancanti misure specifiche, sovengono i principi comportamentali più generali inseriti nel presente Modello, applicabili a tutte le aree sensibili.

1. Fatturazione

La fatturazione per le attività effettuate può essere posticipata o anticipata.

La fatturazione avviene attraverso un software, in modo automatico in base ai dati inseriti sulla base delle schede degli ospiti.

Tutte le fatture vengono quietanzate da un membro del consiglio di amministratore e non escono dalla struttura se da lui non sono state firmate.

In ogni caso, è vietato emettere fatture relative a prestazioni non effettuate realmente, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione ed è vietato non emettere note di credito laddove siano state fatturate prestazioni in parte non esistenti o non finanziabili.

2. Redazione delle cartelle cliniche

I soggetti predisposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza della veridicità dei dati dichiarati.

È vietata la modificazione delle cartelle stesse successivamente alla redazione.

Infine esse devono essere controllate dal direttore sanitario costantemente.

3. Accesso a rete informatica aziendale

Programma di gestione dei dati utilizzato dall'ufficio amministrativo, senza la presenza di password. È vietato comunque l'utilizzo del programma a qualsiasi altro operatore e la modificazione dei dati in esso contenuti senza previo consenso e senza giusta causa.

4. Erogazione contributi dall'ATS

L'ufficio amministrativo entro il 10 del mese successivo alla scadenza del trimestre effettua una rendicontazione per l'ATS, contenente l'elenco degli ospiti in struttura con l'indicazione del periodo di usufruzione del servizio e contenente anche la cartella Sospita con i relativi documenti per la classificazione dell'ospite in una determinata classe.

Per essi l'ATS eroga dei contributi in misura diversa.

Per gli ospiti del CDI il contributo è fisso e uguale per tutti i presenti; per gli ospiti della RSA l'ATS eroga diversi importi a seconda della gravità della situazione dell'ospite riscontrabile attraverso le fasce di suddivisione.

A questo proposito è vietato indicare e comunicare false dichiarazioni per ottenere erogazioni più elevate.

L'ATS a questo proposito, periodicamente effettua dei controlli a campione per verificare che ciò che è stato dichiarato riguardo agli ospiti e alle rispettive classi di appartenenza, sia corrispondente al vero.

5. Gestione ordini e pagamenti

I pagamenti devono essere quietanzati e autorizzati dalla direzione.

Avvengono tramite bonifico bancario a 60 giorni, raramente tramite altro mezzo di pagamento.

6. Rapporti con i fornitori

I fornitori vengono selezionati in base a determinati criteri e in base alla rispondenza in qualità, costo e puntualità dei prodotti richiesti dalla struttura per le loro esigenze. In particolare gli ordini vengono effettuati dai rispettivi settori, per la cucina e l'infermeria settimanalmente, verso i fornitori prescelti; mentre per gli ordini dell'amministrazione vengono richiesti 3 preventivi e poi valutato chi risponde maggiormente alle esigenze. Tutti gli ordini, passano comunque dall'amministrazione che una volta accettati procede a inoltrarli via fax.

7. Accettazione e dimissione pazienti

La gestione della lista di attesa dei pazienti deve essere improntata sui principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito.

La suddetta lista è suddivisa in residenti e residenti fuori sede. Quando si libera il posto, viene analizzata la lista e valutato chi ha maggiore necessità di entrare in struttura, in base alla classificazione effettuata anticipatamente dagli infermieri, e in base alla data di richiesta. Le dimissioni sono generalmente rare e dovute solitamente a un decesso.

PARTE SPECIALE “B”

Art. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

B.1 Tipologie di reati

A questo proposito si fornisce una breve indicazione dei reati ivi contenuti:

– *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:*

Chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

– *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:*

Chiunque, al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;

– *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:*

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni e i dati in esso contenuti, favorendo l'interruzione del suo funzionamento, diffonde o mette a disposizione di altri i dispositivi o programmi informatici;

– *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:*

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, intercorrenti tra più sistemi;

– *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:*

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni tra più sistemi informatici o telematici;

– *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, di sistemi informatici o telematici:*

Chiunque distrugga o renda inservibili sistemi e programmi informatici e telematici altrui;

– *Frode informatica del certificatore di firma elettronica:*

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma, che per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, viola gli obblighi previsti dalla legge;

– *Falsità in un documento informatico pubblico o con efficacia probatoria:*

Emissioni di documenti falsi.

B.2 Aree di rischio

Le attività ritenute più a rischio in base alla valutazione dei reati effettuata sono le seguenti:

1. Gestione database

Il programma utilizzato nell'ufficio amministrativo contenente tutti i dati relativi ai pazienti, si trova in rete ed è possibile effettuare l'accesso senza inserimento di codici solamente da coloro autorizzati a farlo.

Il programma degli ospiti è comunque visibile in parte dalla coordinatrice degli infermieri che ha la possibilità di vedere le cartelle degli utenti, avendo così la possibilità di creare la cartella Sosia, ovvero una cartella contenente le schede che servono per valutare l'ospite e classificarlo nelle varie classi di gravità della situazione.

È comunque vietata la modificazione di dati senza consenso e senza motivazione.

2. Gestione cartelle cliniche

Per quanto riguarda la parte amministrativa, essa è gestita dal corrispondente ufficio. All'entrata dell'ospite il parente sottoscrive un contratto, steso appena possibile, che gestisce tutti i punti fondamentali del rapporto tra la struttura e l'utente.

Viene richiesta un'ulteriore firma sul regolamento del servizio che l'utente chiede di poter usufruire, sottoscrivono la raccolta dati che verranno utilizzati successivamente per compilare i campi della rendicontazione da effettuare all'ATS, viene firmata la privacy per il trattamento dei dati personali e infine viene firmata un'attestazione provante la consegna del codice etico e della carta dei servizi della struttura.

Nella cartella oltre a tutti questi documenti viene inserita anche al domanda di ammissione, la copia della carta d'identità, la copia del codice fiscale, la tessera elettorale e la copia della tessera sanitaria, il cui originale viene consegnato agli infermieri.

Gli infermieri gestiscono invece la parte sanitaria delle cartelle indicando mano a mano tutte le prestazioni effettuate ai pazienti per monitorare costantemente la situazione.

Periodicamente viene effettuata una analisi sulla congruenza dei dati inseriti nelle cartelle con quelli contenuti nei database per verificarne la correttezza.

3. Rilascio di certificazioni

La struttura rilascia diverse certificazioni, ai comuni sul numero e il periodo dei pazienti presenti in casa di riposo, una certificazione per la disdetta del canone Rai per confermare la presenza dell'ospite in struttura e in ultimo emette certificazioni per i pazienti esterni che vengono per effettuare terapie certificando l'orario di svolgimento della stessa da presentare al datore di lavoro.

Nell'emissioni delle certificazioni, chi di competenza è tenuto all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati dichiarati.

Tutti i documenti trasmessi sono sottoscritti dal direttore.

Art. 24 ter

“Traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

Tipo di rischio

Quando più persone si associano allo scopo di effettuare traffici di sostanze a danni altrui.

Aree a rischio

1 Rapporti con case farmaceutiche.

Gli ordini dei farmaci sono effettuati una volta alla settimana tramite il sito internet (non vi è un diretto rapporto con la casa farmaceutica).

Una volta fatto l'ordine la bolla viene caricata sul software a disposizione degli infermieri, indicando le scadenze dei medicinali per il magazzino.

I farmaci vengono tenuti separatamente.

I farmaci tenuti in armadietto vengono controllati una volta al mese dal sorvegliante notturno, che controlla la presenza e le scadenze.

I farmaci esterni (quelli portati in struttura dai pazienti), vengono tenuti separatamente in un apposito armadio e ognuno ha un' apposita etichetta indicante il nome del paziente a cui appartiene e la data di scadenza del farmaco.

Per i farmaci fustellati invece, viene tenuto un apposito registro dove viene indicata la scadenza e da dove proviene.

PARTE SPECIALE “C”

Art 25 bis

“Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento “

C.1 Tipologia di reati

- *Spendita e introduzione nello stato, senza consenso, di monete falsificate:*
Chiunque, introduca nel territorio dello stato monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione;
- *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati:*
Chiunque, introduca nel territorio dello stato valori di bollo contraffatti.

C.2 Aree a rischio

L'area a rischio per questo tipo di reato è principalmente una:

1. Cassa

La cassa viene alimentata periodicamente dal direttore emettendo un assegno, che viene portato in banca per il prelievo e successivamente depositato in cassa il denaro. Viene utilizzata principalmente per l'acquisto di francobolli e marche da bollo, raccomandate, spese urgenti di importo irrisorio, e per pagare il corriere per contrassegno.

Tutti i movimenti effettuati, vengono registrati in un prospetto per poter controllare costantemente il saldo con l'effettiva disponibilità in cassa.

PARTE SPECIALE “D”

Reati societari

D.1 La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati in essa contemplati (art. 25 ter del Decreto) che si possono raggruppare in diverse tipologie.

A norma del predetto art. 25 ter, i sindaci, nonostante rientrino tra i soggetti attivi di talune fattispecie di reato qui previste, sono esclusi dal novero dei soggetti idonei a cagionare alla società una responsabilità ai sensi del Decreto (salvo, ovviamente, il concorso con altri soggetti qualificati).

1. Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

Si tratta di due ipotesi criminose (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto), la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, che si differenziano tra loro per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai enti fondatori o ai creditori della Società.

Le due fattispecie si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette a terzietà al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i fondatori, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (nell’ottica di applicazione del Decreto, la società rientrerebbe quindi nella categoria degli “altri”);
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i sindaci, i direttori generali ed i liquidatori (reato proprio), salvo concorso di terzi.

- *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (se esiste) (art. 2624 c.c.)*

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società, i suoi dirigenti e i suoi dipendenti potranno essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

2. Tutela penale del capitale sociale

Gli articoli del codice civile si riferiscono alle società di capitali ma per analogia si potrebbe assimilare il capitale sociale al fondo permanente di dotazione e al fondo di gestione della Società.

– *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La condotta tipica consiste nella restituzione del fondo ai soci fondatori, Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

– *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili. Gli utili e le riserve devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi istituzionali e delle attività direttamente connesse.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

– *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del fondo sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionano danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

– *Formazione fittizia del fondo (art. 2632 c.c.)*

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del fondo; b) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2465 comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto.

– *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci fondatori o ad altre fondazioni prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

3. Tutela penale del regolare funzionamento della Società

Gli articoli del codice civile si riferiscono alle società di capitali ma per analogia si potrebbe assimilare alla gestione della Società.

– *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si tratta di un reato nella sola ipotesi in cui dalla condotta sopra descritta sia derivato un danno a terzi.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

4. Tutela penale contro le frodi

– *Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

5. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

– *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

D.2 Aree di rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinarsi una specifica area astrattamente a rischio, in quanto si tratta di attività che possono essere commesse dagli organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni in quanto organi della Società.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- attività di controllo svolte da terzi.

Nella presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra evidenziate, vengono comunque indicati i principi di comportamento che la Società intende porre a base della propria azione in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del D.Lgs. 231/01.

D.3 Destinatari della Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale “C” sono gli amministratori, i rappresentanti e i procuratori (“soggetti apicali”) della Società, nonché le persone soggette a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”.

Per quanto concerne gli amministratori la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

D.4 Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d’esercizio, dei bilanci periodici, del budget e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire alle funzioni preordinate, ai soci ed ai terzi (per

quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. È fatto divieto:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, budget, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
1. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto della prassi aziendale interna che su tali norme si fonda, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. È fatto divieto:
 - a) restituire conferimenti ai soci fondatori;
 - b) ripartire utili o acconti su utili o riserve;
 - c) effettuare fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
1. di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. È fatto divieto:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Revisore (se nominato);
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, o del comitato di controllo ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Principi di attuazione dei comportamenti prescritti

Vengono descritti qui di seguito i principi di attuazione dei comportamenti di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e di ogni altro atto riconducibile alla nozione di comunicazione sociale (programma annuale, programma degli investimenti, bilancio sociale) viene elaborata in base alle specifiche procedure aziendali esistenti in materia che:

- determinano con chiarezza dati e notizie che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni all'Ufficio Amministrazione, in modo da consentire la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati.

Si dispone inoltre l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di amministrazione della bozza del bilancio;
- istituzione di un'Agenda contenente le scadenze di tutti gli adempimenti di comunicazione ed informazione previsti dalle leggi e dai regolamenti e dagli atti societari in capo alla società e che individui anche la funzione chiamata a gestirla.

Regolare funzionamento della Società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali sono stabilite le seguenti regole e procedure interne:

- trasmissione al Consiglio di amministrazione, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge e di Statuto;
- messa a disposizione del consiglio di amministrazione di tutta la documentazione sulla gestione della società di cui il revisore contabile necessita per le verifiche periodiche;
- introduzione/formalizzazione di regolamenti interni aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria e la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del revisore contabile;
- diffusione dei principi di comportamento in materia previsti nel presente modello nel contesto dell'intera organizzazione aziendale, in modo che gli amministratori, e i dipendenti possano fornire agli organi di controllo la massima collaborazione e correttezza.

D.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- b) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - verifiche periodiche sul rispetto procedure interne;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi socio o dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo, con cadenza periodica semestrale, al Consiglio di amministrazione.

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di amministrazione ai quali compete la decisione sull'eventuale applicazione dei meccanismi previsti dalla legge.

PARTE SPECIALE “E”

Art. 25 quinquies

“Delitti contro la personalità individuale”

E.1 La tipologia dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli art. 25-quinquies del Decreto.

– *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)*

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

– *Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)*

La norma punisce chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

– *Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)*

La norma punisce chiunque utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico, ovvero ancora chi fa commercio di detto materiale pornografico.

Viene inoltre punito chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il suddetto materiale pornografico, ovvero distribuisce o divulga informazioni finalizzate all’addestramento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

– *Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)*

La norma punisce chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600 ter c.p., consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto.

– *Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)*

La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

– *Tratta di persone (art. 601 c.p.)*

La norma punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza o minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di danaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato a trasferirsi al suo interno.

– *Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)*

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell’art. 601 c.p., acquista aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’art. 600 c.p.

E.2 Aree di rischio

La società effettua interventi socio educativi per categorie di soggetti svantaggiati, servizi sociali per disabili, minori, immigrati nonché attività formative ed educative.

Alla luce della valutazione effettuata, le attività ritenute a rischio sono qui descritte sulla base di mere ipotesi di comportamenti delittuosi, valutati nell'ambito della tipologia del servizio erogata; laddove appaiano mancanti misure specifiche, sovengono i principi comportamentali più generali inseriti nel presente Modello; inoltre sarà cura dell'Organismo di Vigilanza valutare l'eventuale proposta di adozione, anche per quei casi, di specifiche procedure/linee guida.

L'area di rischio concerne i servizi di carattere educativo, sociale e assistenziale erogati dalla società in cui siano soggetti coinvolti minori di anni 18, ovvero categorie di soggetti socialmente svantaggiati.

A titolo esemplificativo si tratta dei seguenti servizi:

- Servizio di sostegno a domicilio per minori e loro famiglie;
- Attività formativo-educativa globale per minori a rischio della scuola dell'obbligo;
- Attività formativo-educativa per minori a rischio di devianza ed emarginazione sociale, segnalati dal Tribunale dei Minori.

1. Rapporti con pazienti

I pazienti vengono accolti dal medico che compila il loro fascicolo ed effettua gli esami PAI, ECG e gli esami ematici, che verranno poi effettuati ogni anno. Verranno effettuate ogni anno anche le visite specialistiche e per i pazienti in condizioni più gravi, all'occorrenza.

È vietato per coloro che esercitano attività all'interno della struttura esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati al fine di determinare lo sfruttamento in qualunque sua forma.

E.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dall'Ente, prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate *protocolli* di controllo presenti in tutte le attività sensibili.

E.3.1 Protocolli di controllo generali

I *protocolli* di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti:

Segregazione delle attività: applicazione del principio di separazione delle attività in modo che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.

Norme/Circolari: devono esistere disposizioni aziendali, linee guida e/o procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle suddette attività sensibili.

Tracciabilità: il servizio prestato dagli operatori nell'ambito delle attività sensibili deve essere, ove possibile, adeguatamente registrato. Il processo di decisione, autorizzazione all'intervento e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali.

Codice Etico: osservanza a tutti i livelli delle regole comportamentali previste dal Codice etico.

E.3.2 Protocolli di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori protocolli di controllo individuati per specifiche attività sensibili:

Le procedure aziendali concernenti i diversi servizi erogati dalla Società nelle attività sensibili individuate prevedono:

- per il personale neo assunto con funzioni educativo-formative e assistenziali nei confronti di soggetti minorenni, apposito colloquio di valutazione psicologica preliminarmente all'inserimento lavorativo;
- per gli operatori che si rapportano con soggetti minorenni, riunioni periodiche di equipe con la presenza di uno psicologo, con obbligo di verbalizzare quanto emerso;
- apposite riunioni d'equipe tra gli operatori di un medesimo servizio per la programmazione delle attività, la verifica dell'attività svolta ed il confronto circa le eventuali problematiche incontrate durante lo svolgimento del lavoro;
- compilazione da parte degli operatori/educatori di apposito report settimanale riepilogativo dell'attività svolta;
- compilazione da parte degli operatori/educatori di apposito report attestante gli spostamenti effettuati con l'utenza;
- verifiche del coordinatore del servizio relative al livello di raggiungimento degli obiettivi, per effettuare il costante monitoraggio del servizio erogato.

PARTE SPECIALE “F”

Art. 25 sexies

“Abusi di mercato”

F.1 Tipologia di reati

Abbiamo 2 tipologie di reati legati all’abuso di mercato:

– *Abuso di informazioni privilegiate:*

Chiunque, in quanto membro di organi di amministrazione, utilizza informazioni privilegiate in suo possesso per effettuare operazioni per sé o altri;

– *Manipolazione del mercato:*

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

F.2 Aree a rischio

1. Gestione informazioni privilegiate

Tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate sono tenuti a non diffonderle al di fuori della struttura.

Le indicazioni sono contenute nel Codice Etico divulgato tra il personale e sollecitato a leggere e consultare, dove vengono indicati i comportamenti da tenere nel rispetto della struttura.

PARTE SPECIALE “G”

Art. 25 septies

“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

G.1 Tipologia di reati

I reati contenuti in questa categoria sono:

– *Omicidio colposo:*

Chiunque cagioni la morte di una persona;

– *Lesioni personali colpose:*

Chiunque cagioni ad altri una lesione.

G.2 Aree a rischio

1. Organizzazione generale

Nello svolgimento dell'attività, la casa di cura deve rispettare tutte le norme vigenti sulla prevenzione individuale e collettiva, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo o lesioni gravi.

2. Formazione

Il datore di lavoro è tenuto a garantire che i lavoratori abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.

A questo proposito tutti i medici operanti nella struttura partecipano costantemente a corsi di aggiornamento a loro carico e decisione, dovendo altresì raggiungere un certo numero di crediti.

3. Sorveglianza sanitaria

Nella struttura vi è la presenza di medici che effettuano la sorveglianza sanitaria, di cui all'art. 41 D.lgs. n. 81 del 2008, anche durante le ore notturne, supportato sempre da 2 medici di supporto.

PARTE SPECIALE “H”

Art. 25 undecies

Reati ambientali

1. Gestione dei rifiuti

Per la gestione dei rifiuti viene stabilito un calendario annuale ,con la società di riferimento, dove vengono indicate le scadenze di ritiro dei rifiuti. In particolare essi vengono ritirati 2 volte al mese a distanza di due settimane (di solito il 2 e il 20).

I rifiuti vengono posizionati dalla struttura nell' apposito spazio a loro dedicato e non accessibile dai pazienti.

2. Inquinamento ambientale.

Chiunque cagioni un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'aria o del suolo.

3. Disastro ambientale

Chiunque cagioni un 'alterazione irreversibile di un ecosistema o un'offesa alla pubblica incolumità.

4. Traffico e abbandono materiale ad alta radioattività.

Chiunque abusivamente cede o acquista materiale ad alta radioattività.

PARTE SPECIALE “I”

Art. 25 Duodecies

“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

1. Gestione risorse umane.

Per le assunzioni di cittadini di paesi terzi, come per qualsiasi assunzione, il consulente del lavoro verifica la presenza di tutti i documenti necessari e della loro validità.

PARTE SPECIALE “L”

“Reati transazionali”

L.1 Tipologia di reati

Ai sensi dei reati transazionali vengono presi in considerazione i reati in cui sussistono determinate condizioni, ovvero:

- 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- 3) è necessario che la condotta illecita: o sia commessa in più di uno Stato; ovvero o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

In particolare i reati sono:

- Associazioni a delinquere
- Associazione a delinquere di tipo mafioso
- Associazioni a delinquere dirette al contrabbando di tabacchi
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
- Intralcio alla giustizia, non rendendo dichiarazioni o rendendo dichiarazioni mendaci

L.2 Aree a rischio

Gestione stupefacenti

Per la gestione degli stupefacenti vi è un protocollo preciso che deve essere seguito. Essi sono tenuti sottochiave dal responsabile di turno e vengono periodicamente controllati a campione con tanto di registro carico/ scarico.

Rapporti con pazienti

I pazienti vengono accolti dal medico che compila il loro fascicolo ed effettua gli esami PAI, ECG e gli esami ematici, che verranno poi effettuati ogni anno. Verranno effettuate ogni anno anche le visite specialistiche e per i pazienti in condizioni più gravi, all'occorrenza.

È vietato per coloro che esercitano attività all'interno della struttura esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei ricoverati al fine di determinare lo sfruttamento in qualunque sua forma.

Chiunque assista a violenze su pazienti deve tempestivamente comunicarlo all'organismo di vigilanza e al coordinatore medico.

MATRICE RISCHI

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORTEAMENTO DA TENERE
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Possibilità di presentare dichiarazioni, documenti non veri o con l'omissione di informazioni importanti.	Art. 24.	Fatturazione	BASSO: Essendo i pagamenti effettuati quasi totalmente tramite RID, passano per la banca.		E' vietato emettere fatture per prestazioni non effettivamente svolte. E' vietato non emettere note di credito dove sono state fatturate prestazioni in tutto o in parte inesistenti.
		Redazione delle cartelle cliniche	BASSO: Le cartelle vengono controllate costantemente dal Direttore Sanitario.		E' vietato per coloro preposti alla redazione delle cartelle cliniche, la comunicazione e la redazione di notizie non corrispondenti al vero. Il direttore sanitario deve effettuare costantemente il controllo delle cartelle cliniche e verificarne la veridicità.
		Accesso a rete informatica	ALTO: Non essendoci password per accedere al sistema informatico, chiunque potrebbe entrarvi.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo	Dovrebbero essere assegnate ad ogni operatore autorizzato ad accedere un User Id e una Password.
		Erogazioni contributi dall'Asi	BASSO: L'Asi effettua periodicamente controlli a campione in struttura per verificare le informazioni trasmesse a loro tramite rendicontazione.		E' vietato trasmettere informazioni false o omettere informazioni importanti.
Concussione e corruzione.	Art. 25	Gestione ordini e pagamenti	BASSO: I pagamenti sono effettuati tramite bonifico bancario e quietanziati dal direttore. Doppio controllo.		E' vietato effettuare pagamenti non dovuti o per corrompere una terza persona.
		Rapporti con i fornitori	BASSO: Vi è il controllo di qualità, e per ogni fornitura sono richiesti tre preventivi per la scelta del fornitore.	Sanzioni di tipo amministrativo, di tipo interdittivo e pecuniario.	E' obbligatorio selezionare fornitori in base a valutazioni accurate.
		Accettazione e dimissione pazienti	BASSO: Vi è una lista per l'accettazione dei pazienti da rispettare.		E' vietato ricevere denaro o doni o di accettare la promessa da chiunque nei rapporti con la casa di cura in violazione del principio di uguaglianza.
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.	Art. 24 Bis	Gestione Database	ALTO: Non vi sono credenziali per l'accesso.		E' vietato l'accesso a chiunque non consentito e la modificazione di dati senza autorizzazione.
		Gestione cartelle cliniche	MEDIO: Vi è un controllo periodico sulla rispondenza dei dati nelle cartelle con quelle nel software.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	Vi è l'obbligo di controllare costantemente la veridicità dei dati contenuti nelle cartelle cliniche. E' vietato modificarne i dati senza giusta motivazione.
		Rilascio di certificazioni.	MEDIO: Possibili errori nell'elaborazione delle stesse.		E' vietato modificare dati che saranno oggetto di certificazioni. E' l'obbligo per il referente l'invio di certificazioni richieste dal comune o altro ente con l'indicazione di dati veri.
Traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.	Art. 24 Ter	Rapporti con case farmaceutiche.	BASSO: Le sostanze vengono controllate periodicamente sia in relazione alla quantità sia in relazione alla scadenza.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	E' vietato trafficare medicinali e sostanze presenti in struttura.
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	Art. 25 Bis	Cassa	MEDIO: Il primo versamento viene effettuato cambiando un assegno, essendoci perciò il controllo bancario. L'uscita e l'entrata non vengono controllati tramite strumento di rilevazione.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	Obbligo di verificare la veridicità del contante consegnato attraverso apposito strumento di rilevazione. In caso di monete false bisogna darne tempestiva comunicazione.
Delitti contro la personalità individuale.	Art. 25 Quinquies	Rapporti con i pazienti	BASSO: Vi è un continuo rapporto con i parenti dei pazienti stessi.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	Coloro che svolgono la loro attività presso la struttura non possono esercitare violenza, o abuso di potere sugli ospiti o qualsiasi altra persona.
Abusi di mercato	Art. 25 sexies	Gestione informazioni privilegiate.	ALTA: Sta alla buona fede del personale. Comportamenti contenuti nel Codice Etico.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	E' vietato comunicare informazioni privilegiate al di fuori della struttura o cercare di indurre terzi a compiere atti che si basino su un'informazione privilegiata.
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	Art. 25 septies	Organizzazione generale	BASSO: Vi è un continuo controllo da parte dell'Asl.		E' obbligatorio per coloro che operano nella struttura rispettare tutte le norme vigenti sulla prevenzione individuale e collettiva.
		Formazione	BASSO: I liberi professionisti seguono continuamente corsi di aggiornamento e formazione.	Sanzioni di tipo amministrativo, di tipo interdittivo e pecuniario.	E' obbligatorio per coloro che operano nella struttura avere un'adeguata e continua formazione per l'acquisizione di sempre maggiori competenze.
		Sorveglianza sanitaria	BASSO: In struttura vi è continua sorveglianza anche notturna.		Vi è l'obbligo di sorveglianza secondo l'articolo 41 del D.Lgs 81 del 2008 per evitare fatti di omicidio o lesioni.
Reati ambientali	Art. 25 undecies	Gestione dei rifiuti	BASSO: I rifiuti sono gestiti da una società esterna autorizzata sulla base di un calendario stabilito a inizio anno.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	E' vietata la gestione dei rifiuti non autorizzata.
Reati societari	Art. 25 Ter	Redazione dei documenti contabili	MEDIO: Vi è comunque la possibilità di sbagliare la valutazione degli elementi del bilancio.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza ed esprimere in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio.
		Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza.	MEDIO: Vi è comunque la possibilità da parte di alcuni organi di non rispetto delle leggi.		Gli organi di controllo devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO

MEDIO

ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORTEMENTO DA TENERE
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Possibilità di presentare dichiarazioni, documenti non veri o con l'omissioni di informazioni importanti.	Art 24.	Fatturazione	BASSO : Essendo i pagamenti effettuati quasi totalmente tramite RID, passano per la banca.		E' vietato emettere fatture per prestazioni non effettivamente svolte, è vietato non emettere note di credito dove sono state fatturate prestazioni in tutto o in parte inesistenti.
		Redazione delle cartelle cliniche	BASSO: Le cartelle vengono controllate costantemente dal Direttore Sanitario.		E' vietato per coloro preposti alla redazione delle cartelle cliniche, la comunicazione e la redazione di notizie non corrispondenti al vero. Il direttore sanitario deve effettuare costantemente il controllo delle cartelle cliniche e verificarne la veridicità.
		Accesso a rete informatica	ALTO: Non essendoci password per accedere al sistema informatico, chiunque potrebbe entrarvi.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo	Dovrebbero essere assegnate ad ogni operatore autorizzato ad accedervi un User Id e una Password.
		Erogazioni contributi dall' Asl	BASSO: L' Ats effettua periodicamente controlli a campione in struttura per verificare le informazioni trasmesse a loro tramite rendicontazione.		E' vietato trasmettere informazioni false o omettere informazioni importanti.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO
MEDIO
ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORTEMENTO DA TENERE
Concussione e corruzione.	Art. 25	Gestione ordini e pagamenti	BASSO: I pagamenti sono effettuati tramite bonifico bancario e quietanziati dal direttore. Doppio controllo.	Sanzioni di tipo amministrativo, di tipo interdittivo e pecuniario.	E' vietato effettuare pagamenti non dovuti o per corrompere una terza persona.
		Rapporti con i fornitori	BASSO: Vi è il controllo di qualità, e per ogni fornitura sono richiesti tre preventivi per la scelta del fornitore.		E' obbligatorio selezionare fornitori in base a valutazioni accurate.
		Accettazione e dimissione pazienti	BASSO: Vi è una lista per l'accettazione dei pazienti da rispettare.		E' vietato ricevere denaro o doni o di accettare la promessa da chiunque nei rapporti con la casa di cura in violazione del principio di uguaglianza.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO
MEDIO
ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORTEMENTO DA TENERE
Delitti informatici e trattamento illecito di dati.	Art. 24 Bis	Gestione Database	ALTO: Non vi sono credenziali per l'accesso.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	E' vietato l'accesso a chiunque non consentito e la modificazione di dati senza autorizzazione.
		Gestione cartelle cliniche	MEDIO: Vi è un controllo periodico sulla rispondenza dei dati nelle cartelle con quelle nei software.		Vi è obbligo di controllare costantemente la veridicità dei dati contenuti nelle cartelle cliniche. E' vietato modificarne i dati senza giusta motivazione.
		Rilascio di certificazioni.	MEDIO: Possibili errori nell'elaborazione delle stesse.		E' vietato modificare dati che saranno oggetto di certificazioni. E' obbligo per il referente l'invio di certificazioni richieste dal comune o altro ente con l'indicazione di dati veritieri.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO
MEDIO
ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORAMENTO DA TENERE
Traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.	Art. 24 Ter	Rapporti con case farmaceutiche.	BASSO: Le sostanze vengono controllate periodicamente sia in relazione alla quantità sia in relazione alla scadenza.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	E' vietato trafficare medicinali e sostanze presenti in struttura.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO
MEDIO
ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORAMENTO DA TENERE
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.	Art. 25 Bis	Cassa	MEDIO: Il primo versamento viene effettuato cambiando un assegno, essendoci perciò il controllo bancario. L'uscita e l'entrata non vengono controllati tramite strumento di rilevazione.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	Obbligo di verificare la veridicità del contante consegnato attraverso l'apposito strumento di rilevazione. In caso di monete false bisogna darne tempestiva comunicazione.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO
MEDIO
ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORTEMENTO DA TENERE
Delitti contro la personalità individuale.	Art. 25 Quinquies	Rapporti con i pazienti	BASSO: Vi è un continuo rapporto con i parenti dei pazienti stessi.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	Coloro che svolgono la loro attività presso la struttura non possono esercitare violenza, o abuso di potere sugli ospiti o qualsiasi altra persona.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO
MEDIO
ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORTEMENTO DA TENERE
Abusi di mercato	Art. 25 sexies	Gestione informazioni privilegiate.	ALTA: Sta alla buona fede del personale. Comportamenti contenuti nel Codice Etico.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	E' vietato comunicare informazioni privilegiate al di fuori della struttura o cercare di indurre terzi a compiere atti che si basino su un'informazione privilegiata.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO
MEDIO
ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORTEMENTO DA TENERE
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	Art. 25 septies	Organizzazione generale	BASSO: Vi è un continuo controllo da parte dell'Asl.	Sanzioni di tipo amministrativo, di tipo interdittivo e pecuniario.	E' obbligatorio per coloro che operano nella struttura rispettare tutte le norme vigenti sulla prevenzione individuale e collettiva.
		Formazione	BASSO: I liberi professionisti seguono continuamente corsi di aggiornamento e formazione.		E' obbligatorio per coloro che operano nella struttura avere un'adeguata e continua formazione per l'acquisizione di sempre maggiori competenze.
		Sorveglianza sanitaria	BASSO: In struttura vi è continua sorveglianza anche notturna.		Vi è obbligo di sorveglianza secondo l'articolo 41 del D.Lgs 81 del 2008 per evitare fatti di omicidio o lesioni.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO
MEDIO
ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORAMENTO DA TENERE
Reati ambientali	Art. 25 undecies	Gestione dei rifiuti	BASSO: I rifiuti sono gestiti da una società esterna autorizzata sulla base di un calendario stabilito a inizio anno.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	E' vietata la gestione dei rifiuti non autorizzata.

MATRICE RISCHI

LEGENDA

BASSO
MEDIO
ALTO

REATO	RIFERIMENTO NORMATIVO 231	PROCESSO COINVOLTO	VALUTAZIONE RISCHIO	SANZIONI	COMPORTEMENTO DA TENERE
Reati societari	Art. 25 Ter	Redazione dei documenti contabili	MEDIO: Vi è comunque la possibilità di sbagliare la valutazione degli elementi del bilancio.	Sanzioni di tipo amministrativo e di tipo interdittivo.	Il bilancio deve essere redatto con chiarezza ed esprimere in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico d'esercizio.
		Rapporti con gli organi di controllo e le autorità di vigilanza.	MEDIO: Vi è comunque la possibilità da parte di alcuni organi di non rispetto delle leggi.		Gli organi di controllo devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.



Cacciamatta srl

24060 Tavernola Bergamasca (BG) - Via S.Rocco, s.n.c.
Tel 035 931023 - Fax 035 932442
www.cacciamatta.it · info@cacciamatta.it